

DIRITTO DI PAROLA ODV
Via G.B. Garzarolli, 131 - 34170 GORIZIA
Codice Fiscale 91025530311

In data 04.11.2022 alle ore 17.00 nella sede dell'Organizzazione si riunisce l'Assemblea straordinaria dei soci.

Presenti: Sesti Fabio, Soffiati Donatella, Basone Maria, Bumbaca Renza, Coco Maria Chiara, Cancelli Enrico, Mestroni Bianca, Bressan Chiara, Napoli Gerardo, Pittoni Chiara, Nordio Luisa;

Inoltre le deleghe di Sgubin Clara a Renza Bumbaca, Gambardella Maria a Renza Bumbaca, Gambardella Costantino a Renza Bumbaca, Camuccio Anna a Soffiati Donatella, Squalizza Mariarosa a Soffiati Donatella e D'Alessio Gabriele a Soffiati Donatella.

ODG:

1. Nomina del Presidente e del segretario Assemblea
2. Lettura nuovo statuto
3. Discussione e approvazione
4. Varie ed eventuali

Viene nominato Presidente dell'Assemblea Sesti Fabio e segretaria Bumbaca Renza che redige il verbale.

L'Assemblea in forma straordinaria si riunisce presso la sede dell'associazione Diritto di Parola ODV per adempiere alle modifiche apportate allo Statuto su richiesta della Regione FVG, al fine di poter essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione organizzazioni di volontariato.

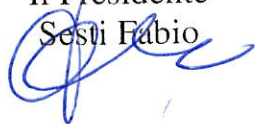
Viene fornita copia della bozza dello statuto modificato a tutti i presenti.

Il Presidente dà lettura integrale dello statuto.

Al termine della lettura **l'Assemblea approva le modifiche statutarie all'unanimità.**

Non essendoci null'altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 18.

Il Presidente
Sesti Fabio



La segretaria
Bumbaca Renza



7 NOV. 2022

REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 757 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
Liquidati Euro **ESENTE**



* firma su delega del Direttore Provinciale

Allegato 1 7 NOV. 2022
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 757 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro



STATUTO "DIRITTO DI PAROLA ODV"

ARTICOLO 1

Costituzione e denominazione

È costituito, ai sensi del Codice Civile e nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente denominato "Diritto di Parola ODV", d'ora in avanti denominata Organizzazione, che assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2

Sede

L'Organizzazione si è costituita a Gorizia in via G.B. Garzarolli, 131, dove ha la propria sede legale. Essa può istituire sedi secondarie e affiliate su tutto il territorio nazionale e regionale. Viene stabilito che la variazione della sede legale dell'Organizzazione non richieda una modifica statutaria nel caso avvenga all'interno dello stesso comune, ma dovrà essere votata ugualmente dall'Assemblea, fermo restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.

ARTICOLO 3

Durata

L'Organizzazione non si pone limiti di durata e può essere sciolta ovvero estinguersi per disposizioni legislative o per volontà dell'Assemblea dei soci in sede di riunione straordinaria.

ARTICOLO 4

Scopo e finalità delle attività

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Organizzazione promuove l'integrazione sociale delle persone con disabilità, impegnandosi attivamente per la rimozione di ogni ostacolo che impedisca loro la piena inclusione sociale e il pieno sviluppo umano, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009. Individuando nella *comunicazione alla pari* con le persone normo-dotate il principale strumento di integrazione, si propone di praticare, diffondere e far conoscere la tecnica

della "Comunicazione Facilitata", identificata dal logo "CFA Comunicazione Facilitata Alfabetica – Tecnica alternativa del linguaggio ®" a livello familiare e istituzionale, secondo le Linee Guida stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico.

Attività prevalenti:

- a) promuovere e realizzare corsi di formazione sulla Comunicazione Facilitata rivolti a genitori e operatori pubblici e privati;
- b) favorire gli incontri e gli scambi di esperienze comuni;
- c) realizzare convegni, pubblicazioni ecc., ai fini di una formazione culturale, sociale e professionale;
- d) prevenire e rimuovere situazioni di isolamento, di emarginazione e di istituzionalizzazione delle persone con disabilità, attivando tra la popolazione interesse e partecipazione ai problemi degli stessi;
- e) svolgere in genere ogni altra attività e servizio utili nell'interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sostenendo, anche assieme con altri enti o istituzioni, il loro inserimento sociale e lavorativo;
- f) favorire incontri e rapporti di collaborazione, convenzione e accreditamento con le Istituzioni pubbliche, gli Enti e le Associazioni operanti nel settore;
- g) promuovere lo sviluppo di strutture sanitarie e sociali idonee a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, volte a migliorare la qualità della vita, avente come obiettivo l'autodeterminazione delle stesse.

ARTICOLO 5

Attività di interesse generale

Le attività che si propone di svolgere, riconducibili alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/2017 sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Per le attività di interesse generale di cui ai punti precedenti, l'Organizzazione può ricevere soltanto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'Organizzazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 6

Soci

L'appartenenza all'Organizzazione si basa sul principio della democraticità della struttura. Il numero dei soci è illimitato e ne possono far parte tutte le persone fisiche che ne facciano espressa richiesta e condividano quanto stabilito nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento interno. I soci possono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nel qual caso si definiscono volontari; a tutti i volontari, soci e non soci, l'Organizzazione provvede a garantire una copertura assicurativa così come disposto dal D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ARTICOLO 7

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi e iscrivere in apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8

Organi sociali e cariche associative

Al funzionamento dell'Organizzazione, si provvede tramite i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo di Amministrazione;
- c) Presidente.

Tutti i soci possono far parte degli organi di funzionamento purché le funzioni vengano svolte a titolo gratuito e a seguito di nomina da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 9

Criteri di ammissione e di esclusione

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera con le loro

competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organizzazione può associare anche altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro, con i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, decide con voto segreto.

Lo status di associato ha carattere permanente non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'esclusione di un socio è sempre ammessa e può avvenire:

- nei casi stabiliti dalla legge;
- in caso di comportamento contrastante con le finalità dell'Organizzazione;
- in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
- per manifesta violazione delle delibere degli organi sociali o della volontà dell'Assemblea;
- in caso di mancato versamento della quota associativa annuale;
- in caso che siano svolti atti o comportamenti contrari agli interessi dell'Organizzazione;
- per manifesta volontà del socio.

In ogni caso l'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea e non comporta alcun vincolo da parte dell'Organizzazione anche in merito alla restituzione di quanto donato, contribuito o versato dal socio, fatto salvo il diritto del socio ad appellarsi all'Assemblea.

ARTICOLO 10

Diritti e obblighi dei soci

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Ciascun socio ha diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
- esprimere il proprio voto, anche mediante delega scritta, in sede di Assemblea dei soci;
- candidarsi quale membro degli organi sociali. Gli Associati minorenni non possono farsi rappresentare per essere eletti alle cariche sociali, e cioè nella funzione di elettorato passivo. Sino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo;
- esaminare i libri associativi, prendendone visione diretta presso la sede dell'Organizzazione;

- l'associato può recedere dall'Organizzazione con comunicazione scritta all'organo amministrativo effettuata mediante raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso può essere fatta in qualsiasi momento e può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Ha il dovere di:

- mantenere un comportamento corretto e in armonia con le finalità dell'Organizzazione;
- rispettare e attenersi a quanto deliberato dagli organi sociali e dalla volontà dell'Assemblea;
- versare la quota associativa annuale proposta e approvata dall'Assemblea;
- non assumere impegni in nome e per conto dell'Organizzazione se non espressamente delegato dal Presidente.

ARTICOLO 11

Libri sociali

L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Organizzazione deve tenere i seguenti libri anche in modalità elettronica ove consentito:

A) libro degli associati, tenuto a cura dell' Organo di Amministrazione;

B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

C) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

D) nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

E) il registro dei volontari di cui all'articolo 7 del presente statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dall'Organo di Amministrazione, anche con modalità elettroniche.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Organizzazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

ARTICOLO 12

Esercizio sociale

L'esercizio sociale è riferito all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).

L'Organo di Amministrazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Amministrazione redige il bilancio di esercizio almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo mediante voto palese, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Tale bilancio dovrà poi essere depositato presso il RUNTS.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 13 *Risorse economiche*

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- versamento delle quote annuali da parte dei soci;
- contributi da enti pubblici;
- contributo 5 per mille;
- contributi da altre organizzazioni e/o istituzioni religiose;
- contributi da organismi nazionali e internazionali;
- contributi da parte di privati, persone e/o aziende;
- donazioni e lasciti testamentari;
- ogni altra entrata purché non in contrasto con la legislazione vigente e con le finalità dell'Organizzazione;
- beni dell'Organizzazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14 *Assemblea dei soci*

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica, dispone di un solo voto e può rappresentare eventuali soci assenti che hanno rilasciato delega scritta fino a un massimo di tre deleghe ciascuno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di esclusione emanati dall'Organo di Amministrazione;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (Art. 21 del C.C.);
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo (Art. 21 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla

sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, nonché sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione e su tutte le attività di carattere straordinario e comunque non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio predisposto dall'Organo di Amministrazione. Può inoltre aver luogo ogni qual volta l'Organo di Amministrazione lo deliberi, o se lo richieda almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- A) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- D) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- E) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- F) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- G) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati iscritti all'Organizzazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti e delibera su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno a maggioranza semplice.

Nel caso in cui si tratti di rinnovare le cariche sociali o di adottare provvedimenti disciplinari, fermi restando i predetti quorum costitutivi, le delibere sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione che provvede a nominare un Segretario per la redazione del verbale di Assemblea.

In assenza del Presidente, viene nominato Presidente dell'Assemblea il più anziano fra i soci presenti.

Le delibere devono essere conservate in apposito libro dei verbali e recare la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

L'Assemblea viene convocata mediante affissione nella sede sociale di un apposito avviso recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o tramite mezzi postali o informatici.

ARTICOLO 15

Organo di amministrazione

L'Organizzazione è amministrata da un Organo di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a undici nominati dall'Assemblea, scelti tra le persone fisiche associate, che vengono eletti dall'Assemblea dei soci. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, i quali sono rieleggibili alla scadenza del proprio mandato.

L'Organo di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente tutte le volte che questi, o chi ne faccia temporaneamente le veci, lo ritenga opportuno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. A tale fine, ciascun amministratore dovrà essere debitamente informato mediante invio dell'avviso di convocazione in forma scritta.

L'Organo di Amministrazione può svolgere i propri lavori anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati.

In tal caso è necessario che:

- A) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- D) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- E) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- F) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni, è necessario un quorum costitutivo pari alla maggioranza degli amministratori, e un quorum deliberativo pari alla maggioranza dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea dei soci.

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è anche Presidente dell'Organizzazione; egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'Organizzazione; in caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni e attribuzioni al Vicepresidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea dovrà provvedere alla sostituzione integrale dell'Organo di Amministrazione.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Organo di Amministrazione è anche Presidente dell'Organizzazione e la rappresenta legalmente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la firma sociale e la rappresentanza anche in giudizio o di fronte ai terzi dell'Organizzazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni e attribuzioni al Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, custoditi presso la sede dell'Organizzazione.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare le proprie funzioni e attribuzioni al Vicepresidente.

ARTICOLO 17

Organo di controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.LGS. 117/2017.

In caso di nomina collegiale, l'Organo di Controllo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Per la corresponsione dovuta all'Organo di Controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

Revisore legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 19

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Organizzazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 20

Norma di chiusura

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e in quanto compatibile dal codice Civile.